

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Provincia di GORIZIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

Approvato con D.C. n.60, dd. 28 novembre 1994

Approvato con D.C. n.04, dd. 16 gennaio 1995 (risposta ad ordinanza istruttoria sulla precedente deliberazione)

Modificato con D.C. n.37, dd 19 giugno1995

Adeguato con D.C. n. 06 , dd.28.02.1996

Modificato con D.C. n. 10, dd. 26.02.1998 - D.C. n. 12 dd. 23.03.'99, D.C. n. 38 dd. 11.10.'99 e D.C. nro 48 dd.28.12.'99, - D.C. n.ro 9 dd. 29.02.2000 e D.C. n.ro 47 d.d. 28.12.2000 – D.C. n.ri 1 e 2 dd. 30.01.2002 – approvazione nuove tariffe in euro con D.G. 54 dd. 04.02.2002;

TITOLO I

TARIFFE

ART.1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di RONCHI DEI LEGIONARI, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

ART. 2
CLASSE DEL COMUNE
(43.1)

1. Il Comune di RONCHI DEI LEGIONARI, con popolazione residente **al 31.12.1994** pari a **n. 10.189** abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di **classe IV**.

ART. 3
OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

ART. 4
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE
(42.3)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

- I categoria - Capoluogo**
- II categoria - Zona limitrofa al capoluogo**

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, verrà deliberato ed eventualmente aggiornato dalla Giunta Comunale, sentita la commissione edilizia, e verrà pubblicato per 15 giorni nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici

ART. 5
RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA
(42.6)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure: (1)

cat. II 10%

CAPO I
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

ART. 6
OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe a seconda della categoria dell'area.

A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE

Categoria	Importo
I	€ 33.05/mq.(minimo) (D.G. 208/97)
II	€ 29.74/mq.

ART. 7 NON APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI

Dal 1996 non si applica la tassa sui passi carrabili.

ART. 8 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

Categoria	Importo
I	€ 11.02/mq. (rid.1/3)(D.G. 208/97)
II	€ 9.92/mq.

ART. 9 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO (44.2)

Categoria	Importo
I	€ 9.92/mq. (rid.1/3) (D.G. 208/97)
II	€ 8.93/mq.

Sono escluse della tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e dalle verande. (38.2).

ART. 10 OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO

Occupazione con:

1) cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse. (46 e 47. 1 e 2)

Categoria	Importo annuale per Km. o sua fraz.
I	€ 258.23.- (minimo) (D.G. 208/97)
II	€ 232.41.-

2) innesti o allacci dei privati ad impianti di erogazione di pubblici servizi: le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di di pubblici servizi non sono soggette a tassazione.

3) con seggiovie e funivie (47.3) sino ad un massimo di 5 Km:

tariffa annuale unica: € 103.29.- (min.) (D.G. 208/97)

per ogni chilometro o frazione superiore ai 5 Km:

maggiorazione: € 103.29.- (min.) (D.G. 208/97)

ART. 11

TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO NELL'ANNO 1994 (56.4)

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 10, fatte nel 1994, la tassa dovuta e' conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque, con un minimo di € 25.82.

ART. 12

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacita' non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6 comma dell'art. 48 del Decreto 507. (Le localita' dove sono situati gli impianti sono suddivise dall'art. 48 del Decreto 507, nelle seguenti categorie:

- a) centro abitato
- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche
- d) frazioni)

Categoria	Tariffa (minimo)		
a)	€.	58.88	(D.G. 208/97)
b)	€	35.64	
c)	€	15.49	
d)	€	7.75	

2. Se il serbatoio e' di capacita' maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile e' quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in piu', con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacita'.

3. Se il distributore di carburante e' munito di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o piu' serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 e' applicata al serbatoio eventualmente di minore capacita' ed e' maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art.6, lett. A.

6. In relazione alle aree di cui all'art. 4 del presente Regolamento, la prima categoria si intende far parte del centro abitato, per cui si applica la tariffa a), mentre per la seconda categoria si applica la tariffa b)

ART. 13
DISTRIBUTORI DI TABACCHI
(48.7)

1. Per le occupazioni del suolo o soprasuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa e' determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Categoria (del decreto 507)	tariffa
a) centro abitato	€ 15.49/mq.-(minimo) (D.G. 20897)
b) zona limitrofa	€ 11.36/mq.-(minimo)
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche	€ 7.75/mq.-(minimo)

2. In relazione alle aree di cui all'art. 4 del presente Regolamento, la prima categoria si intende far parte del centro abitato, per cui si applica la tariffa a), mentre per la seconda categoria si applica la tariffa b)

ART. 14
OCCUPAZIONI CON TAXI
(44.2)

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa e' commisurata alla superficie del singolo posto assegnato.

CAPO II
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 15
OCCUPAZIONI DEL SUOLO

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere (45.1, 2a.b):

A) Occupazioni del suolo comunale:

Cat.	Importo al mq.	Importo orario
I	€ 2.48	€ 0.103 (minimo)
II	€ 2.23	€ 0.093

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa e' ridotta del 50%

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale

Categoria	Importo
I	€ 0.83/mq. (rid. 1/3)
II	€ 0.74/mq.

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici (art. 47.5)

1) per i primi trenta giorni:

Cat.	Tariffa forfettaria per occupazione per 1 Km		oltre il km.	
I	€	12.39.- (min.)	€	18.59.-
II	€	11.15.-	€	16.73.-

2) se la durata supera i 30 gg. ma non supera i 90 gg.

Cat.	Tariffa forfettaria per occupazione per 1 Km		oltre il km.	
I	€	16.11.- (min.)	€	24.17.-
II	€	14.50.-	€	21.75.-

3) se la durata e' superiore ai 90 gg. fino a 180 giorni:

Cat.	Tariffa forfettaria per occupazione per 1 Km		oltre il km.	
I	€	18.59.- (min.)	€	27.89.-
II	€	16.73.-	€	25.10.-

4) se la durata e' superiore a 180 giorni:

Cat.	Tariffa forfettaria per occupazione per 1 Km		oltre il km.	
I	€	24.78.- (min.)	€	37.18.-
II	€	22.30.-	€	33.46.-

**D) Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari
(45.3)**

Categoria	Tariffa
I	€ 0.74.-/mq.
II	€ 0.67.-/mq.

ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

E) A parità di condizioni applicate all'occupazione originaria (tempo/misura) le proroghe di occupazioni temporanee mantengono le stesse riduzioni (alla tassa base) qualora richieste con gli stessi parametri temporali (ore/giorni).

ART. 16
CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E
SOPRASUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA
(42.4)

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. b) del precedente art. 12 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 17
RIDUZIONI SPECIFICHE
(45.5)

1. Le tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A, B e D sono ridotte:

- del 50 per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonche' in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo di cui al precedente art.15 lett. C).

ART. 18
RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA
(45.6 bis)

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del _50_ per cento .

ART.19
RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI
TEMPORANEE
(45.8)

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento per le occupazioni di durata non inferiore al mese (periodo inteso come 30 giorni effettivi di occupazione) o per quelle che abbiano carattere ricorrente (mercato settimanale, impalcature o altre occupazioni per lavori edili, ambulanti occasionali, ecc.), posto che:

- a) il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia effettuato anticipatamente;
- b) il soggetto sottoscriva il documento-quietanza (inteso come convenzione ai sensi del comma 8, art. 45, D.Lgs. 507/'93, successive modifiche ed integrazioni), per accettazione della clausola con la quale viene precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento dell'importo dovuto per l'intero periodo di occupazione, nel caso in cui quest'ultima, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione;
- c) il suddetto documento-quietanza emesso dal Comune, venga sottoscritto e consegnato (all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo posta: raccomandata A.R.) al momento del pagamento anticipato dell'intera tassa.

2. Il pagamento rateizzato è consentito unicamente per gli ambulanti assegnatari di posto fisso al mercato settimanale, qualora l'ammontare dell'intera tassa dovuta superi l'importo di L.=500.000.- (Euro 258,23) e nel rispetto delle scadenze prefissate per Legge: 31 GEN., 30 APR., 31 LUG. e 31 OTT. (art. 50 - c. 5-bis/D.Lgs. 507/'93), fatte salve eventuali modifiche regolamentari.

Solo per gli ambulanti assegnatari di posto fisso al mercato settimanale, in deroga alle disposizioni di cui alla suddetta lett. c), comma 1, del presente articolo, il termine per la sottoscrizione e consegna del documento-quietanza corrisponde alla scadenza della 1° rata, termine che rimane invariato per il pagamento anticipato dell'intera tassa, per coloro che non beneficiano della suddetta rateizzazione.

3. Si specifica che le sopra elencate condizioni, al fine del beneficio dell'ulteriore riduzione del 50%, dovranno coesistere (versamento anticipato dell'intera tassa, sottoscrizione e consegna del documento quietanza entro i termini suesposti e per gli ambulanti assegnatari di posto fisso al mercato settimanale, anche il rispetto della scadenza delle rate - per coloro che usufruiscono della rateizzazione -).

4. Il mancato rispetto, anche di una sola delle suddette condizioni, comporta il ricalcolo dell'intera tassa, senza l'applicazione della riduzione del 50%, disposta per la riscossione mediante convenzione.

Nel caso di assegnatari di posto fisso al mercato settimanale che effettuino il pagamento rateizzato, qualora non venga rispettato il termine di scadenza delle singole rate, si procederà al ricalcolo dell'imposta dovuta, limitatamente alla rata omessa o versata fuori termine, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni.

ART. 20
AREE DESTINATE A PARCHEGGIO
(45.6)

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 15 lett. A aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.

2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

ART. 21
AUMENTO DI TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI
(45.4)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20 per cento.

ART. 22
TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER IL 1994
(56.11 bis)

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 15 lett. A e B e D e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art. 45 del decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

nonche' per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta e' determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento.

ART. 23
RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO
VIAGGIANTE (Art. 42.5)

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e' calcolata, ai fini tariffari, nella misura:

- del 50 per cento sino a 100 mq.
- del 25 per cento oltre i 100 mq.
- del 10 per cento oltre i 1.000 mq.

ART. 24
RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE
(42.5)

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza e' calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

CAPO III
NORME GENERALI

ART. 25
OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE
(42.2)

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

ART.26
OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA
(42.4)

1. Nel caso di piu' occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa e' determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unita' impositiva di un metro quadrato o lineare.

ART. 27
OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, e' in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicita' secondo le modalita' di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 28 LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalita' della stessa e la durata richiesta.

2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, e' oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3. Nell'atto di concessione e' stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

4. Le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facolta' da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario e' comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonche' alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalita' stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

ART. 29 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

ART. 30
REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione e' revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 31
L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.

3. L'autorizzazione puo' essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 32
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessita', l'interessato e' obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei cinque giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 33
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
- per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO III
DENUNCE, VERSAMENTI
(50 - 56.3)

ART. 34
OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1 gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale e' stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, e' prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, e' dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.
4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. I versamenti, arrotondati alle mille lire inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia inferiore alle lire 500, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

ART. 35
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 19 il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.
2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo pero' non ricorrente, il pagamento della tassa e' fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

TITOLO IV
GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 36
RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE

Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6 comma dell'art. 51 del Decreto 507, nonche' per la corresponsione dei relativi interessi e' istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale.

ART. 37
ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(54)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento e' preposto un funzionario di qualifica non inferiore all'VII (corrispondente alla figura del Responsabile del U.O.S. dei Tributi) designato con proprio atto dal Segretario Comunale, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.
2. Il Segretario Comunale designa altresì un dipendente di qualifica non inferiore alla VII appartenente all'U.O.C. dei Servizi Finanziari oppure il titolare dell'U.O.C. stessa, per la sostituzione del responsabile in caso di assenza o impedimento.
3. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - A) Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 50, primo comma, del Decreto 507;
 - B) Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
 - C) Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art. 44 comma 11 del Decreto 507.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.
4. E' in facolta' del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

ART. 38
ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale e' tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

ART. 39
ESENZIONI PER MANIFESTAZIONI POLITICHE.

Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

ART. 40
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS)

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esenti dal versamento della T.O.S.A.P. nell'esercizio della loro attività.
2. L'esenzione si applica a condizione che l'ONLUS dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo decreto (460/97) e fino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali.-

INDICE

TITOLO I - TARIFFE

Art. 1 Oggetto	"	1
Art. 2 Classe del Comune	"	1
Art. 3 Oggetto della tassa	"	2
Art. 4 Classificazione dei luoghi pubblici.....	"	2
Art. 5 Riduzione tariffaria per categoria.....	"	2

Capo I Tariffe per le occupazioni permanenti....

Art. 6 Occupazione del suolo	"	2-3
Art. 7 Non applicazione della tassa sui passi carrabili	"	3
Art. 8 Occupazioni di spazi	"	3
Art. 9 Occupazioni di spazi con tende	"	3
Art. 10 Occupazioni di sottosuolo o soprasuolo...	"	3-4
Art. 11 Tariffa per l'anno 1994	"	4
Art. 12 Distributori di carburanti	"	4
Art. 13 Distributori di tabacchi	"	5
Art. 14 Occupazioni con taxi	"	5

Capo II Tariffe per le occupazioni temporanee....

Art. 15 Occupazione del suolo, sottosuolo e soprasuolo	"	5-6
Art. 16 Conteggi nella medesima categoria	"	6
Art. 17 Riduzioni specifiche	"	7
Art. 18 Riduzioni per l'edilizia	"	7
Art. 19 Riduzioni per le caratteristiche temporali delle occupazioni	"	7-8
Art. 20 Aree destinate al parcheggio	"	8
Art. 21 Aumento di tariffe per fiere e festeggiamenti	"	8
Art. 22 Tariffe particolari per il 1994	"	8-9
Art. 23 Riduzione superficie per spettacolo viaggiante	"	9
Art. 24 Riduzione del computo della superficie	"	9

Capo III Norme generali.....

Art. 25 Occupazioni abusive per protrazione.....	"	9
Art. 26 Occupazioni di misura inferiore all'unità impositiva.....	"	9
Art. 27 Occupazioni con impianti pubblicitari	"	9-10

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

Art. 28 La concessione per l'occupazione permanente	"	10
Art. 29 Revoca della concessione	"	10
Art. 30 Revoca per gravi inadempienze	"	11
Art. 31 L'autorizzazione per le occupazioni temporanee	"	11
Art. 32 Occupazioni d'urgenza	"	11
Art. 33 Revoca dell'autorizzazione	"	11

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI

Art. 34 Occupazioni permanenti " 12

Art. 35 Occupazioni temporanee " 12

TITOLO IV - GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 36 Rimborso di riscossioni indebite..... " 12

Art. 37 Adempimenti del funzionario responsabile. " 13

Art. 38 Adempimenti del concessionario " 13

Art. 39 Esenzioni per manifestazioni politiche " 13

Art. 40 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) " 14



COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Provincia di GORIZIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA T.O.S.A.P.**

CHE ENTRERA' IN VIGORE DAL

01 GENNAIO 2007